

Brindisi 10.10.1968.....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

c p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £...~~48.000~~.....
versato dal Sig. Giorgio Longi...8.10.9.1952

Tale somma dovrà essere versata allo
interessato perchè ha riscattato l'alloggio.-

MI/ta.-

[Handwritten signature]

*sol. ecc.
OST. univ. C.P.
Via Rossini
Lotto 2° - A/2*

*Manol. 1208
del 21.11.68*

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

Che *Anglani Luigi* fu *Raffaele*
e fu *Bianchi Maria*, nato in
Ostuni il 16 Maggio 1902, ha la
sua residenza in questo Comune
in Via *Giuseppe Tizian* al n. 51

Si rilascia in carta libera per uso *domanda case*

popolare

Ostuni, li 28. 4. 1951

IL SINDACO

[Signature]

[Stamp and Signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. ANGLANI Luigi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60
12 AGO 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO 1960 19 al N. 550

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquemila

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso. della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sta. ANGLANI Luigi

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cognome e nome Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1312

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquantatré

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Catalasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

4 sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Castmiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Anglori Luigi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Ottaviano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate 38.400

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7) 1

IL PRESIDENTE

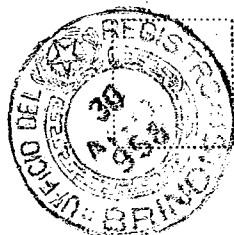
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 2282

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 38.400

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig.

Duglou Luigi

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 9 del 3 Lotto
di case popolari nel Comune di Ostrum

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1045

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cinquantotto

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti..... (3) ed il

Signor ANGLANI Luigi fu Raffaele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.2/A al 3° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

3 AGO. 1956

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Att. esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt ⁽¹⁾ Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant ⁽²⁾ in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziante ⁽³⁾ ed il

Sig. ANGLANI LUIGI

..... convenzioni che ⁽⁴⁾ hanno avute

esecuzione col giorno ⁽⁵⁾ 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE ⁽⁶⁾

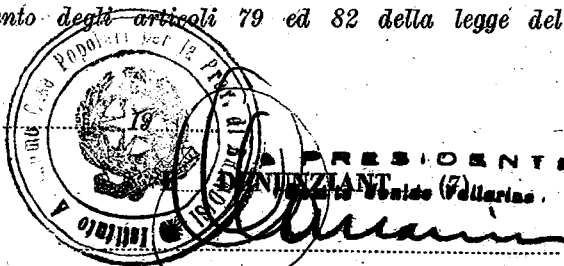
Designazione delle cose locate Appartamento n.2 al 3° Lotto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22, AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 55 al N. 1529

vol. foglio registro per privati, ed esatte lire 55

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt ^e(1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti ^e(2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess ^e denunziant ^e(3) ed il

SIG. ANGLANI LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

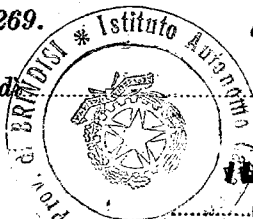
Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/A al 3° lotto
delle Case Popolari in Ostini Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £. 3.200=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add



27 AGO. 1953

I. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I.L. sottoscritt. o. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e. (2) Brindisi - Via Casimiro, 2

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e. (3) ed il

Sig. ANGLIANI LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5115 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 - 27.200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed. esatte lire Quattrocento #

28 AGO 1963

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 21-11-1961, n. 1283)

**Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro**

Parte da trattenero in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

Atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bolle
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritti (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti (2)
Brindisi - Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

ANGLANI LUIGI
Sig.

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4418- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1962 al N. 1703

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire Pentadecim

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

385238

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°...5148.

Uff. Rag.

M. Mito

Brindisi li...8/9/52.....

Al Sig. *Auglani Luigi*.....

Via.....N°.....

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in...OSTUNI....., Via. *San Cefalio*....., Lotto...3; scala. *A*..., interno. *2*....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

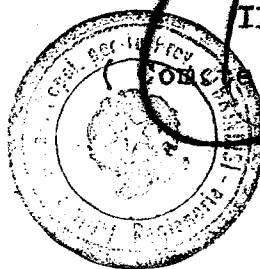
£. 106=

T O T A L E

£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno *15* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE

(*Conde* Ubaldo Vallarino)

18/10/1954

663

Ammevo

Sig.

ANGLANI Luigi fu Raffaele

3° lotto int.2

OSTUNI

S.p.C.

Rag. Pietro Lomartire

2^a diffida.=

OSTUNI

In esito al foglio sopra distinto sono
spiacente dover comunicare che non è possibile
accogliere la sua richiesta per assoluto divieto
dai vigenti patti contrattuali.=

Le confermo perciò il contenuto di quanto
al foglio 30/9/1954, n. 547.=

Distinti saluti.=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ro/gu/qu

RACCOMANDATA con R.R.

I. A. C. P. - Brindisi

11/10/54

PROT. N. 663

AL SIGNOR PRESIDENTE dello
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c.

AL SIG. R. G. PIETRO LO-MARTIRE

OSTUNI

Con riferimento alla lettera di diffida di codesto On.le Ente in data 30/9/1954 n. prot. 547, mi prego comunicare che il mio trasferimento non è definitivo, ma provvisorio, non solo, ma sto facendo le pratiche per la revoca, non convenendomi andare fuori di Ostuni, ove sono nato e risiedo dalla nascita.

E' ovvio perciò che non posso lasciare la casa che abito, in quanto in qualsiasi momento vi ritorni in Ostuni per revoca del provvedimento, mi è utile tenere l'abitazione.

Premesso tutto ciò, ed in considerazione delle mie condizioni, interesse la benevola cortesia di codesto Ente perchè mi consenta, per quanto sia anche un diritto, che nelle more della mia temporanea assenza da Ostuni, affidi la mia abitazione al mio fratello ANGLANI Ignazio, sia per conservare i miei mobili, che per pagare in mio nome le mensilità di fitto dovute e decorrenti.

Avverto di ciò codesto On.le Istituto, sicuro che con la correttezza che lo distingue, vorrà riconoscere questo stato di fatto, che la necessità di Ufficio mi ha imposto, in quanto impiegato statale non posso rifiutarmi di raggiungere per ora la residenza assegnatami.

Ringrazio per tanto ed ossequio
(ANGLANI Luigi fu Raffaele)

Anglani Luigi fu Raffaele

3° Lotto-Scala int. 2-Via degli

OSTUNI

Ostuni li 8.10.1954

Brindisi

30/9/1994

Sig.

ANIBANI Luigi

3° lotto-scala A - int. 2 - Via Ceglie

Ann. Vo

OSTUNI

Diffida

Espresso

Sig. Rag. Pietro LONATIRE

OSTUNI

Risulta a questo Istituto che Ella intende lasciare l'alloggio attualmente occupato per trasferirsi altrove.

Si preme che la invita a consegnare le chiavi dell'appartamento consegnatole in locazione significando che in caso di mancato adempimento saranno adito, a tutto suo danno e spese, le vie legali per ottenere la disponibilità dell'alloggio.

IL RESPONSABILE

(Con. te Ubaldo VALLETTA)

Re/gu/qa

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 3028

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

Auriani Luigi
riper Cepri - Cotto 3° scala - Int. 2
Ostuni

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-

^^

16 AGO. 1961

Con circolare in data V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da ~~Ello~~ occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

27 GEN 1962

Con susseguente raccomandata r.r. in data
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~ *non*
~~in~~ *in* inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
te entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitando *te* le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ *Vostro* fatto
e colpa, ammenocchè non voglia ~~regolarizzare~~ *regolarizzare* la ~~Vestra~~ *Vestra*
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta7-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

956- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. ANGLANI Luigi
Lotto 3^a Scala A Int. 3
Via per Ceglie
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.650,=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7268

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Angeli Luigi

Lotto 3° Scala A Int. 2

Via in P.zza

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.65 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.633 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>4.65</u> £ .	<u>5.808</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>175</u>
	<u>6.633</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

RACCOMANDATA

I. A. C. P. - Brindisi

PRGT. N.

9753

19 OTT 1965

Ostuni 15/10/65

Casa popolare

Lotto 3^a - Se. A/2

SPETT/LE
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Confermo quanto scritto nella precedente lettera
relativamente alla richiesta di riscatto dell'appartamento
da me tenuto in locazione alla via Mons. Mindelli, 1:

- che il richiesto riscatto si regolarizzi legalmente dopo
l'avvenuto passaggio da Anglani Luigi alla figliuola
Anglani Anna Maria di cui nella mia lettera di pari
data che qui all'ago.

Sperando che il tutto possa concretizzarsi in
atto pubblico non oltre la fine di dicembre c.a., come
verbalmente da Voi promesso, passo a ben distintamente
salutarVi.

Anglani Luigi

Anglani Luigi

ANGLANI LUIGI
Via Mons. Mindelli, 1
Lotto III scala A/2
OSTUNI (Br)

All'atto dell'assegnazione dell'alloggio (10.9.1952)
risulta essere convivente anche la moglie Zocci
Isolanda -

C O P I A

RACCOMANDATA

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. ⁹⁸⁴⁰
18 OTT. 1965

Ostuni 15 Ottobre 1965

Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231. -
=====

In riferimento alla Vs/ raccomandata n. 9286 del
9.10.1965:

- a- confermo la richiesta di riscatto al nome di ANGLANI
Anna Maria ed alle condizioni del passaggio della lo-
cazione da parte del padre ANGLANI Luigi;
- b- dichiaro di voler pagare la somma di L. 1.071.609, de-
tratte le agevolazioni contenute nella Legge, in unica
soluzione

Distinti saluti.

f.to Anglani Luigi

Anglani Luigi

via Mons. Mindelli, 1

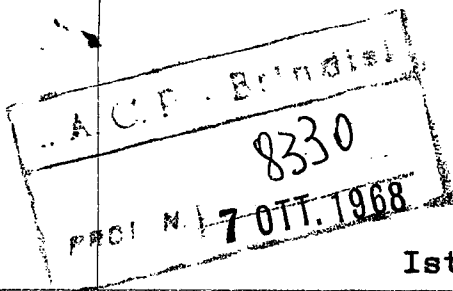
Lotto III^ scala A/2 - OSTUNI (Brindisi)

Per copia conio: 

Brindisi, li.

19 OTT. 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Falco)



282

Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Anglani Luigi, inquilino del 3°
lotto Scala A int. 2 di Via Mons. Luigi Mindelli,
fa presente a codesto Istituto, che avendo riscat=
tato il predetto appartamento, chiede che gli ven=
ga rimborsato il deposito di L. 8.000 (ottomila),
versato a tempo debito.

Sicuro per quanto sopra, ringrazia.

Ostuni 5/X/68

L'Inquilino

Anglani Luigi

Anglani Luigi

V. S. S. pro' Windonare
21 10-X-68
A. Sc. (W. S.)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

9 OTT. 1965

Prot. N. 9886

Brindisi li _____

AL SIG. ANGLANI LUIGI
3 lotto C.P. lotto A/2
Via M. Hindell n. 1

OSTUNI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
OSTUNI Lotto 3 (P) Scala A/2

via _____ a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 1.071.609 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

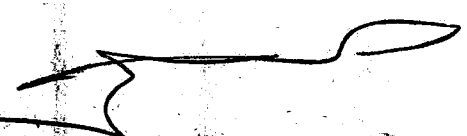
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti..

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-



Ostuni, li 16-12-1965 -

Spett.le Ente "Istituto Autonomo Case Popolari"
Brindisi

Il sottoscritto Angeli Luigi avendo in locazione un appartamento sito in Via Mons. Luigi Minelli H.T. Lotta 3^a - Scala A/2, comunica a Vostra Ente la rottura di un canale d'acqua che col passar degli anni ha provocato danni di umidità allo stangino corrispondente, chiedo pertanto di provvedere di mandare gli operai per riparare detto guasto.

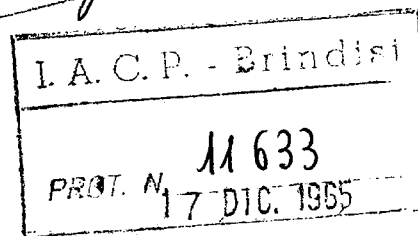
Inoltre il sottoscritto in risposta della vostra del 17-11-1965 della quale ho appreso l'impossibilità del cambio di intestazione dell'appartamento a sua figlia Annamaria, chiedo il riscatto di detto appartamento da effettuarsi in anni 10 e non più in una unica soluzione =
Prego pertanto l'Ente di voler al più presto tener conto della mia richiesta di riscatto =

P.S. Si prega di provvedere al più presto di quanto ho chiesto per la riparazione del canale.

Con Osservanza -

Angeli Luigi

Inghilterra



RACCOMANDATA

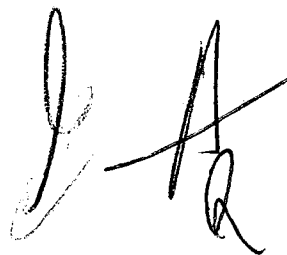
I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

9740
18 OTT. 1965

Ostuni 15/10/65

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI



O g g e t t o: D.P.R. 27.4.962 n.231

In riferimento alla Vs. raccomandata n. 9286
del 9.10.65 :

- a- confermo la richiesta di riscatto al nome di ANGLANI Anna Maria ed alle condizioni del passaggio della locazione da parte del padre ANGLANI Luigi;
- b- dichiaro di voler pagare la somma di £ 1.071.609, detrattate le agevolazioni contenute nella legge, in unica soluzione.

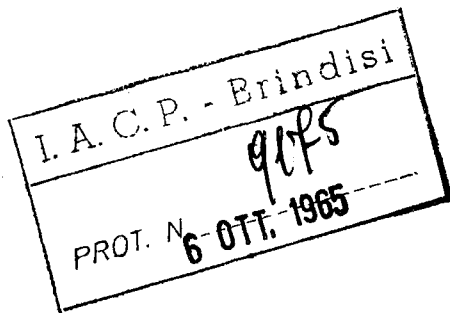
Distinti saluti.

ANGLANI LUIGI

Anglani Luigi

ANGLANI LUIGI
Via Mons.Mindelli,1
Lotto III scala A/2
OSTUNI (Br)

*La 2a lettera
comp. e rinviare
la nota
del 19.10.65
a 1/2 della
fine
Pavani
no*



Ostuni 4/10/65

Spett/le

Istituto Autonomo Case Popolari

B r i n d i s i

Il sottoscritto ANGLANI Luigi fu Raffaele nato e domiciliato in Ostuni alla Via Mons.Mindelli 1 Lotto III scala A int. 2, chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da lui tenuto in locazione dal settembre 1952 composto di N° 3 vani ed accessori.

Chiede che l'appartamento da assegnarsi in proprietà sia intestato alla figlia Anna Maria Anglani nata in Ostuni.

Allega assegno bancario di £ 5.000.

Resta in attesa di quanto sopra.

Con osservanza.

Anglani Luigi fu Raffaele

Anglani Luigi

All/ to ass.N° 2.250.304 del Credito Italiano

3 LWA
Push A/2
01/11/65

RA

52/20

775
- 4 FEB. 1976

Al notaio Vincenzo LOIACONO
Brindisi

Alla Sig.ra FOCCHI Iolanda ved.
Angiani-3° lotto Scala A/2
Via M. Mindelli, 1- OSTUNI

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2

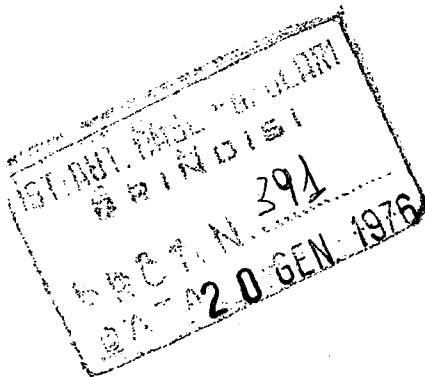
Alienazione stabili economici e popolari

Con la presente si prega la S.V. di voler provvedere al rilascio della quietanza liberatoria alla sig. Focchi vedova Angiani, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver versato la somma di lire 22.056- sul c/c postale n° 26/2171 a saldo del prezzo di cessione dell'alloggio di cui al 3° lotto case popolari, scala A/2, Via M. Mindelli, 1 di Ostuni.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV

per ricevuta 5/2. 11/76
1/1' d'ufficio
LM



numero 123

hV

A. di

Ostuni 15 gennaio 1976

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

La sottoscritta TOCCI Iolanda vedova ANGLANI,
nata a Lizzano (Taranto) il 10.10.1901, vedova di ANGLANI Luigi,
avendo il defunto marito stipulato un contratto di cessione in
proprietà di alloggio con codesto Istituto in data 31.1.1966 con
pagamento rateale di £. 11.028 per un periodo di anni 10 ed
avendo ultimato i versamenti rateali previsti dal contratto con
l'ultima rata del 7.1.1976, chiede a codesto Istituto la quie-
tanza per atto liberatorio di pagamento, per l'alloggio compreso
nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni alla Via Mons.Mindelli
n° 1 - piano I° - scala A - Int.2 - composto di n° 3 vani utili
e n° 2 accessori.

Cordiali saluti,

Tocci Iolanda Ved. Anglani

TOCCI Iolanda Ved.ANGLANI
Via Mons.Mindelli, 2 OSTUNI

516. DE VICIENS'



UFFICIO DI CONCILIAZIONE

N. 107

OSTUNI

Esatto dal suo originale esistente
nell'Archivio della Cancelleria
della Conciliazione della Città di
Ostuni -

Cronologico N. 214
Conciliazione di Ostuni
Atto di licenza per finita loca
- fine -

Isabella e Bindelli Giovanna
fu Onofrio, Conciliata e residente
in Fasano -

Intima
formale licenza a Anglani Luigi
fu Raffaele, Conciliato e resi-
dente in Ostuni, dalla casa di
abitazione sita alla via qui-
sepe Isarica N. 54 per il giorno
dieci agosto 1952, tenuta in lo-
cazione per l'anno canone di
L. 10.000- (decimila) e per la cu-
rada di un anno -

Diffidando a ridasciare la ca-
sa anzidetta per il giorno stabi-

Costa L. A.
L. 100.

lito in contratto, 10 agosto 1952,
nella piena disponibilità della
istanza, avvedendosi che, in ef-
fetto, si procederà alla esecu-
zione forzata a norma di leg-
ge. -

Al contempo cita esso Augle-
ni Luigi fu Raffaele a compe-
rire innanzi alla istanza
decuratoria ad' istanza del
giorno 15 maggio suddetto
sottoseguenti, alle or-
quinte con la continuazio-
ne, per i sensi convali-
dare l'istanza dicata nei
modi di legge. -

Si chiedono le spese e compen-
so di avvocato in caso di con-
testazione. -

Senza ogni riserva e riserva. -

Osimo 25 aprile 1952. -

F. Giovannina Chiodi fu Onofio
Osimo 29 aprile 1952. -

Il conte Chiodi Giovannina fu
Onofio, domiciliata e residente in





Fasano, io sottoscritto usciere
della Cancelleria di Ostuni,
ove risiedo per la carica, ho no-
tificato copia di quanto inua-
xi a Angianni benigi du Paffae-
re, Conciliato e residente in
Ostuni, merce consegna a me-
mi propri.

Io Usciere della Cancelleria
della Cancelleria di Ostuni

Delegato a rappresentarmi nel pre-
sente giudizio mio nipote Giove-
ni Luca.

Ostuni 29 aprile 1952.

Io Giovanna Chierbelli -
E autenticata.

Ostuni 2 maggio 1952.

Io Luca Gioveni

Usciere Conciliatore

della Città di Ostuni, Prof. Onorio
Lambardo;

Letto l'atto che precede;

Tutto da denuncia di contratto ver-
tuale di affitto debitamente registra-
to presso l'Ufficio del Registro di Ostuni.



ni il giorno 2 maggio 1952 al numero 981;

Tutto che l'autescritto atto è stato modificato con la consegna della copia a mani proprie ed convenuto Anglani Luigi fu Raffaele;

Tutto che esso convenuto Anglani Luigi, comparso di persona all'udienza del 3 maggio 1952, non si è opposto alla conversione dell'autescritto atto;

Considerato che i contrattici Luciani stipulati successivamente al 1° marzo 1944, con una specie, non sono soggetti a proroga;

Considerato che la Locatrice Minelli Giovanna, con l'atto introduttivo, ha fatto registrare avviso al conduttore Anglani Luigi nei termini consuetudinari locali;

Potendo la propria competenza

Visto l'art. 2 della legge 23 mag-
gio 1950, # 253;

Scuola

L'andamento delle ricerche per
fine locazione e perciò risulta
al convenuto Anglani Luigi
già fu Raffaele, benedetto e re-
sidente in Ostia, di cui lascia-
re all'attributione di Giova-
nina fu Onofio, benedetto
e residente in Fasano, libera
e sgombra da persone e da co-
se, e nella piena disponibilità
di una locazione benedetto,
la casa sia in abitato nel-
la villa di Ostia alla Via
Giuseppe Garibaldi # 54, per il gior-
no 10 agosto 1952 (Eccellente
del movimento cinquantan-
dove), non avendo esso con-
venuto Anglani Luigi diritto
a prerogativa perché il relativo con-
tratto di locazione è stato stipu-
lato successivamente al primo
marzo 1944 (art. 2 legge 23 mag-

gio 1950, # 253). -

Inoltre ordina al Cancelliere
di apporre in calce alla presente
la formula esecutiva. -

Decreti Decreti in Ostuni il giorno
11 maggio 1952. -

Il V. Cancelliere
F. S. Lombardo

Il Cancelliere

F. S. Gioven

Depositata in Cancelleria il 11
maggio 1952. -

Il Cancelliere
F. S. Gioven

Repubblica Italiana

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente decreto; al Ministero Pubblico di avervi assistenza; a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.



~~Chiesti.~~

Per copia conforme che si mi-
lascia in forma esecutiva a ri-
chiesta urgente del Sig. Giovanni
Luca e per conto e nell'inter-
esse di sua zia Mindelli Giovan-
nina.

Ostuni 5 maggio 1952.-

Il Cancelliere P. Giovanni
collazionata e autenticata per co-
tifica.

Ostuni 5 maggio 1952.-



IL CANCELLIERE

Giovanni

Ostuni 5.5.1952.

Istante Mindelli Giovannina fu Onofrio, domiciliata e
residente in Fasano (Brindisi) io sottoscritto Usciere
della Conciliazione di Ostuni ove risiedo, ho notifi-
cato copia di quanto innanzi a Anglani Luigi fu Raf-
faele, domiciliato e residente in Ostuni, mercè conse-
gna a mani

Luigi Anglani
Luigi Anglani